



Roma,

Protocollo:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 250**  
**Stagione Sportiva 2015/2016**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 300/A e 301/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2016**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Antonio Cosentino)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 300/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 62 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Gianni Matteo LO PIPARO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianni Matteo LO PIPARO, allenatore iscritto all'Albo del Settore Tecnico, per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere il suddetto svolto l'attività di allenatore della squadra pur non essendo, all'epoca dello svolgimento delle gare RESULTANO/ASPRANUOVA dell'8.03.2015, ASPRANUOVA/AT. RIBERA del 22.03.2015 e ASPRANUOVA/CIANCIANA del 29.03.2015, regolarmente tesserato per la società ACSD ASPRANUOVA 2000.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianni Matteo LO PIPARO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 1 mese e 10 giorni di squalifica per il Sig. Gianni Matteo LO PIPARO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 301/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 80 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe MANZELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe MANZELLA, allenatore iscritto all'albo del Settore Tecnico, per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere il suddetto svolto l'attività di allenatore della squadra pur non essendo, all'epoca dello svolgimento delle gare ANDREA STIMPLF/CARA MINEO del 15.03.2015, CARA MINEO/CATENANUOVA del 21.03.2015 e VALGUARNERESE/CARA MINEO del 29.03.2015, regolarmente tesserato per la società A.S.D. CARA DI MINEO.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe MANZELLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione finale nella misura di 1 mese e 10 giorni di squalifica per il Sig. Giuseppe MANZELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio